

## **Città di Marino**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

Art 1 – Oggetto del regolamento

Art 2 – Finalità

Art 3 – Esclusioni

Art 4 – Promozione della raccolta differenziata

Art 5 – Definizioni

Art 6 – Classificazioni

Art 7 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urani

Art 8 – Competenze del soggetto gestore del servizio di igiene urbana

Art 9 – Competenze del Comune

Art 10 – Oneri dei detentori

Art 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

Art 12 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati, divieti.

Art 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

Art 14 – Ambito ottimale

#### **Titolo II - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati**

Art 15 - Criteri gestionali

Art 16 - Criteri organizzativi

Art 17 - Definizione delle zone di raccolta e casi particolari.

Art 18 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata.

Art 19 – Conferimento del rifiuto organico (umido)

Art 20 – Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Art 21 – Conferimento materiale cartaceo.

Art 22 – Conferimento delle lattine.

Art 23 – Conferimento di vetro.

Art 24 – Conferimento dell'imballaggio di plastica.

Art 25 – Conferimento indumenti usati.

Art 26 – Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi.

Art 27 – Scarti vegetali.

Art 28 – Compostaggio domestico.

Art 29 – Rifiuti ingombranti

Art 30 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

#### **Titolo III - Centro di conferimento e/o Piattaforma ecologica**

Art 31 – Il centro di conferimento

Art 32 – Responsabilità

Art 33 – Operatori

Art 34 – Accesso, obblighi e divieti.

Art 35 – Orario di apertura

Art 36 – Tipologia di rifiuto e quantitativi conferiti.

Art 37 – Modalità di conferimento dei rifiuti "T" e "F".

Art 38 – Modalità di conferimento dei RAEE

Art 39 – Modalità di conferimento degli inerti

#### **Titolo IV - Norme relative ai servizi di pulizia del territorio**

Art 40 – Definizione

Art 41 – Spazzamento meccanico

Art 42 – Spazzamento manuale.

Art 43 – Rimozione rifiuti da incidente stradale.

- Art 44 – Cestini stradali porta rifiuti.
- Art 45 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.
- Art 46 – Pulizia dei terreni non edificati.
- Art 47 – Pulizia dei mercati.
- Art 48 – Gestione rifiuti cimiteriali.
- Art 49 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi.
- Art 50 – Carico e scarico merci e materiali.
- Art 51 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti.
- Art 52 – Aree di sosta per camper e altre.
- Art 53 – Asporto di scarichi abusivi.
- Art 54 - Disposizioni diverse.

## **Titolo V - Trasporto e Smaltimento**

- Art 55 – Trasporto e Pesatura
- Art 56 – Smaltimento
- Art 57 – Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei liquami

## **Titolo VI - Controlli e Sanzioni**

- Art 58 – Controlli
- Art 59 – Sanzioni
- Art 60 – Efficacia del presente regolamento

## **Titolo I disposizioni generali**

### **Art 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, conformemente all'art 198 del dlgs 152/2006 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Il Comune con l'approvazione del presente regolamento, concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo misure e modalità da applicare ai servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale, ed in particolare:

- \* tempi e luoghi di conferimento;
- \* tipologie di rifiuti rientranti nella raccolta differenziata e nei servizi integrativi;
- \* spazzamento e lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- \* gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche;
- \* gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- \* trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art 198 del dlgs 152. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie dalla successiva normativa di settore si intendono automaticamente recepite, senza la necessità di produrre ulteriore atto, purché sufficientemente dettagliate.

### **Art 2 - Finalità.**

I rifiuti debbono essere gestiti, costituendo attività di pubblico interesse, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- \* senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- \* senza causare inconvenienti da rumori o odori, oltre che all'ambiente;
- \* senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla vigente normativa.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,

nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e conformemente al principio "chi inquina paga". Il servizio sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- \* diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
- \* favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, metalli e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani che, se conferiti con adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento, contribuendo a diminuire i costi specifici del servizio stesso;
- \* incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, composta da rifiuti alimentari ad alto tasso di umidità;
- \* migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie, e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" o "F", toner, oli minerali, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- \* contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.
- \* considerare prioritaria l'esigenza di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, oltre che il riutilizzo, il riciclo ed il recupero delle materie prime.

### Art. 3 – Esclusioni.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- \* acque di scarico;
- \* rifiuti radioattivi;
- \* sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (regol. CE 21069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- \* carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regol. CE sopra richiamato ed i seguenti rifiuti agricoli:  
materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa;
- \* materiali esplosivi in disuso;
- \* sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi di acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- \* movimentazione di terre o rocce da scavo.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del dlgsb152 e ss.mm.ii.

### Art 4 - Promozione della raccolta differenziata.

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 205 del dlgs 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui al citato art 205.

### Art 5 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1. rifiuto – qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
- 1.2. rifiuto pericoloso – rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del dlgs 152/2006 e ss.mm-ii.
- 1.3. il rifiuto assimilato ai rifiuti urbani – il rifiuto definito nel successivo art 7 del presente regolamento

- 1.4. produttore – la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti
- 1.5. detentore – il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
- 1.6. gestione – il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della IV parte del dlgs 152 e ss.mm.ii.
- 1.7 raccolta – il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
- 1.8 raccolta differenziata – raccolta nella quale il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
- 1.9 smaltimento – qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla IV parte riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
- 1.10 recupero – qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV riporta un elenco di operazioni non esaustivo di operazioni di recupero
- 1.11 luogo di produzione di rifiuti – uno o più edifici stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti
- 1.12 stoccaggio – le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla IV parte, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima IV parte
- 1.13 deposito temporaneo – raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e ss.mm., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento
  2. i rifiuti debbono essere raccolte ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
    - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    - quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc e 10 mc se rifiuti pericolosi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
  3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericoloso, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
  4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 1.14 centro raccolta – area presidiata ed allestita, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- 1.15 rifiuto organico – rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- 1.16 compost di qualità – prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del dlgs 75 del 29 aprile 2010 2 ss.mm.
- 1.17 autocompostaggio – compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
- 1.18 riciclaggio organico – il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microorganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di

imballaggio, con produzione di rifiuti organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico

1.19 emissioni – qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art 275 del dlgs 152 e ss.mm.ii., qualsiasi scarico di COV nell'ambiente

1.20 scarichi idrici – qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

1.21 inquinamento atmosferico – ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente

1.22 gestione integrata dei rifiuti – il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita al successivo punto

1.23 spazzamento – modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade. Aree pubbliche, aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito

1.24 raccolta a chiamata e/o programmata – l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici e privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati

1.25 conferimento – l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero

1.26 riciclaggio – qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

1.27 – codice CER – codice catalogo europeo di cui all'allegato D alla IV parte del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.

1.28. Piattaforma ecologica comunale – area presidiata e attrezzata al ricevimento e preparazione prima del recupero o smaltimento di rifiuti urbani differenziati ed assimilati, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti, come specificato al Titolo III del presente regolamento. La medesima area è organizzata anche come Centro raccolta RAEE.

1.29. sottoprodotto – la sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni poste dall'art.184 bis in termini di origine come parte integrante di un processo produttivo e non prodotto finale, di certezza del suo utilizzo nel corso della produzione stessa o successiva, di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento per rientrare nella pratica industriale, di utilizzo legale perché rispondente ai requisiti riferiti alla salute, all'ambiente e agli impatti complessivi negativi.

1.30 trattamento – operazioni di recupero/smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero/smaltimento.

1.31 utenze – chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze.

1.32 utenze – le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multi proprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso, salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato, nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

1.33 utenze condominiali – edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.

## Art 6 - Classificazione.

Sono rifiuti urbani:

- a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- b. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art 192 e ss.mm.ii.
- c. rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.
- d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- e. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardino, parchi e aree cimiteriali.
- f. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 C.C,
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 184 del dlgs 152
- c) rifiuti da lavorazioni industriali
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) rifiuti da attività commerciali
- f) rifiuti da attività di servizio
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimenti di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento fumi.
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del dlgs 152 e ss.mm.ii.

## Art 7 – Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento spetta al Comune la definizione dei criteri – qualitativi e quantitativi - da rispettare per concretizzare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. I criteri nel rispetto delle norme tecniche nazionali, possono essere modificati con apposita deliberazione consiliare.

7.1. I rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani sono prodotti da:

\* strutture artigianali

\* attività commerciali con superficie di vendita fino a 750 mq

\* attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali e d accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative

\* attività agricole, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio – all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, salvo le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio.

### 7.2 Criteri qualitativi.

I rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una composizione merceologica analoga a quella dei domestici, e comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

\* rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali similari all'abitazione ma in ambito delle aree produttive, come uffici, mense, spacci, bar, locali di servizio ai laboratori aperti al pubblico;

\* imballaggi primari

- \* imballaggi secondari in cartone, plastica, metallo e simili, e in materiali misti;
- \* contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- \* rifiuti di materiali ferrosi e non e loro leghe;
- \* rifiuti ingombranti composti da materiali non pericolosi e comunque esclusi i RAEE;
- \* scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli);
- \* sacchi, sacchetti, fogli di carta o plastica, cassette, pallets;
- \* plastica molle, cellophane;
- \* accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva;
- \* scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- \* fibra di legno e pasta di legno;
- \* ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale, stracci e iuta;
- \* feltri e tessuti non tessuti;
- \* pelle e similpelle;
- \* gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- \* resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- \* imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali;
- \* moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- \* materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- \* frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- \* manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro;
- \* cavi e materiale elettrico in genere;
- \* nastri abrasivi;
- \* pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- \* scarti della produzione di alimentari, purché allo stato solido, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- \* residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi.

I rifiuti speciali non pericolosi debbono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- \*\* non debbono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- \*\* Il loro mantenimento non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti domestici;
- \*\* non debbono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore, quali: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tutela da eventuali percolati e polveri, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenta, etc;
- \*\* se oggetto del circuito di raccolta porta a porta devono essere confezionati in modo da emettere il sollevamento da parte del singolo operatore nel rispetto delle norme di sicurezza.

### 7.3. Criteri quantitativi

Ciascuna utenza non domestica potrà conferire al servizio di raccolta comunale le seguenti quantità massime di rifiuti in quanto le stesse sono ritenute assimilate ai rifiuti domestici: mediamente 0,75 kg oppure 1,5 litri al giorno – o per addetto – o per ogni 35 mq di superficie in cui si producono i rifiuti assimilati. In base al parametro “peso/tempo”, la produzione media complessiva di rifiuti assimilabili è pari a kg 275/ anno, ovvero kg 25 al mese, ovvero kg 6 a settimana.

Il soggetto gestore del servizio è preposto al controllo del rispetto dei criteri quali - quantitativi definiti da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati.

I suddetti rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dal gestore al produttore (raccolta sul fronte stradale con o senza prenotazione, specifici contenitori presso l'utenza).

#### Art 8 – Competenze del soggetto gestore del servizio di igiene urbana

Al gestore individuato dal Comune compete:

\* Raccolta sul territorio comunale e trasporto al centro di conferimento (o piattaforma ecologica comunale) per il successivo invio agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani:

frazione secca di rifiuti indifferenziati

frazione umida di rifiuti organici

carta e imballaggi incarta e cartone

imballaggi in plastica

rifiuti ingombranti

vetro e lattine

scarti del verde (potature, taglio tappeti erbosi privati).

\* Raccolta presso gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di servizio dei rifiuti assimilati agli urbani, la dove siano corrispondenti ai criteri stabiliti al precedente art. 7.

\* Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

\* Gestione del Centro di conferimento (Piattaforma ecologica)

\* Pulizia del suolo pubblico:

pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico o ad uso pubblico, svuotamento dei cestini rifiuti, raccolta siringhe;

pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

\* Smaltimento dei rifiuti in discarica o impianto di termodistruzione o impianto intermedio.

\* Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi CONAI nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

\* Servizi collaterali quali: rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico; asporto rifiuti e pulizia dell'area e dei cestini porta rifiuti, a seguito di manifestazioni ed eventi e dei mercati settimanali di seguito trattati, lo sportello per l'utenza; fornitura dei contenitori all'utenza.

\* Le attività di sgombero della neve, qualora effettuate dal gestore, non costituiscono detenzione di rifiuti e, pertanto, non sono normate dal presente regolamento.

\*\* Il gestore può, in accordo con il Comune, e in funzione delle relative adozioni di specifici provvedimenti amministrativi:

- individuare o modificare la perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;

- individuare le aree di spazzamento;

- indicare le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;

- individuare apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

- definire gli orari e a distribuzione settimanale della gestione e raccolta dei rifiuti;

- rivisitare l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il gestore in presenza di personale della Polizia locale o di personale dell'amministrazione comunale appositamente qualificato ai sensi della legge 689/1981 svolge verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti.

Tra le attività del gestore rientrano anche:

a) attività informativa nei confronti dei cittadini e delle utenze, nonché della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini ad iniziare dall'età scolare;

b) l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso il Centro (Piattaforma ecologica), e l'organizzazione delle eventuali nuove raccolte in sito;

c) la definizione dei criteri per la stipula delle eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio comunale.



Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

#### Art 9 - Competenze del Comune.

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente regolamento e delle più ampie disposizioni di cui all'art 198 del dlgs 152 e ss.mm.ii.

Il comune promuove la sperimentazione di tutte le forme di organizzative e di gestione cdei servizi allo scapo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento.

Al comune spettano le seguenti attività:

- \* disciplina della gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento;
- \* l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente regolamento e delle norme nazionali;
- \* l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del titolo V della parte IV del dlgs 152;
- \* l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni alle disposizioni vigenti, nel caso si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
- \* l'emissione di ordinanza sindacale, volta ad ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo, la cui presenza possa anche compromettere l'igiene e la salute o il decoro pubblico. Nel Caso di inosservanza il Comune può procedere alla pulizia mediante il gestore del servizio, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati re coinvolgendo nel procedimento proprietari e conduttori nel rispetto dell'art. 192 del dlgs.
- \* l'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il Sindaco può emanare ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente regolamento.

#### Art 10 - Oneri dei detentori.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art 193 del dlgs 152 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

#### Art 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

#### Art. 12 – attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati, e divieti.

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento su suolo pubblico per la fase di raccolta finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente regolamento.
2. Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovista mento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale e nel centro di conferimento;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via non osservando i giorni e le ore stabilite per il servizio di raccolta porta a porta;
- c) conferire nel medesimo ammasso di sacchi frazioni di rifiuti differenti;
- d) introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiali accesi, acuminati;
- e) introdurre nei contenitori della differenziata, sacchetti di plastica;
- f) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- g) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al dlgs 152 (gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);
- h) conferire rifiuti speciali non assimilati agli urbani e gli speciali pericolosi in difformità di quanto previsto nel seguente articolo;
- i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dallo spazio predestinato e o a mancata ricollocazione degli stessi dalla pubblica via all'interno della proprietà privata o dello spazio assegnato, ovvero il posizionamento dei contenitori in modo tale da ostacolare o porre in pericolo il transito pedonale e/o veicolare; non è ammessa la collocazione stabile dei contenitori sul fronte stradale. Le situazioni pregresse non conformi a tale regolamentazione dovranno essere regolarizzate;
- j) smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono da ritenersi non a norma la installazione di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo delle acque;
- k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) l'utilizzo dei cestini stradali per l'abbandono dei rifiuti identificabili come domestici ;
- m) il conferimento dei rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- n) immettere imballaggi terziari di qualsiasi natura (quali quelli per facilitare il trasporto e la manipolazione di merci di più unità di vendita oppure di imballaggi multipli) nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Eventuali imballaggi secondari (quali quelli multipli che permettono di raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita) non restituiti all'utilizzatore iniziale da parte del commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata se attivata per i rifiuti speciali assimilati.
- o) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti ed escrementi di animali.

3. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva l'applicazione della sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.

Art 13 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti ovvero al gestore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso in quanto gestione di rifiuti diversi da quelli urbani.

Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non, dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

Art 14 - Ambito ottimale

Il Comune appartiene al suo ambito e con esso, per attuare quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla pianificazione regionale e "provinciale" stabilisce una convenzione per organizzare la gestione dei rifiuti solidi urbani.

## **Titolo II – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati**

### **Art 15 Criteri gestionali**

1. In applicazione degli indirizzi dettati dal dlgs 152 e della normativa regionale, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'applicazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

2. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'amministrazione comunale, in sinergia con il gestore, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

3. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici sono chiamati a partecipare alle iniziative di sensibilizzazione anche nelle attività scolastiche.

Il raggiungimento degli obiettivi di recupero rende necessaria l'adozione della raccolta basata sul conferimento domiciliare per le frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

### **Art 16 Criteri organizzativi**

1. La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Marino si basa sul sistema integrato tipo secco-umido (separando la frazione organica da quella secca ) e domiciliarizzato per il prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto, quali:

- \* organico
- \* carta e cartone
- \* plastiche
- \* rifiuto indifferenziato o frazione residuale.

Sono considerati servizi aggiuntivi il ritiro di:

\* verde e sfalci con esposizione nel giorno indicato

\* ingombranti, beni durevoli e apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).

I rifiuti pericolosi quali pile per piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti, siringhe, devono essere conferiti direttamente dalle utenze nei contenitori dedicati.

Il conferimento di tutte le altre frazioni dei rifiuti dovrà avvenire a cura dei singoli utenti presso il centro di conferimento comunale secondo orari e modalità indicati dal gestore.

2. Le disposizioni riportate nel presente regolamento possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le modifiche una volta valutate in accordo tra Amministrazione ed il Gestore vengono deliberate, comunicate alle utenze e introdotte nell'espletamento del servizio.

### **Art 17 - Definizione delle zone di raccolta e casi particolari [ipotesi da discutere]**

1. L'Amministrazione comunale è impegnata ad assicurare il servizio di raccolta rifiuti in tutto il suo territorio che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone alle quali corrisponde una adeguata frequenza del servizio definita dal soggetto gestore:

Zona A

Zona B

Il Gestore, dandone debita comunicazione al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una più razionale organizzazione del servizio.

2. La raccolta con modalità porta a porta avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici.

Nel caso in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili per strade a fondo cieco o strette, oppure per nuclei abitativi con un numero di utenze inferiore a 6 e/o non stabilmente presenti, il gestore potrà individuare un apposito punto di conferimento collettivo, comunicandolo alle utenze interessate.

Per la raccolta dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici, il dirigente scolastico sovrintende al posizionamento dei contenitori per le varie frazioni in luogo idoneo per evitare possibili interferenze tra attività scolastica e ritiro dei rifiuti.

3. L'accesso a cortili, area o strade private è di norma escluso; salvo i casi elencati ed in accordo con l'amministrazione:
- \* impossibilità dell'esposizione dei rifiuti su suolo pubblico
  - \* possibilità di manovra dei mezzi nelle aree private
  - \* non sia intaccata l'economicità del servizio
  - \* esista uno specifico accordo e sottoscrizione di manleva per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (quali cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso).

In questi casi l'accesso deve essere garantito mantenendo i cancelli aperti nell'intero orario di raccolta (ore 6:00-12:00) per i giorni di calendario comunicati dal gestore del servizio.

#### Art 18 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata.

##### 1. Il conferimento avviene:

\* ad opera del produttore, il quale è tenuto a posizionare in modo distinto, e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari ed a conferirli secondo le modalità indicate dal gestore;

\* con le diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

##### 2. Il servizio di raccolta domiciliare, detto "porta a porta, dei rifiuti posti in contenitori o sacchetti a perdere, avverrà nei punti di conferimento, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito:

\* al piano terra di ogni stabile sede del produttore

\* lungo il marciapiede o la strada

\* in prossimità del proprio numero civico

\* nella parte esterna della recinzione o proprietà privata

\* nei punti di conferimento individuati dal gestore, anche tramite la collocazione di un cartello indicatore dello stabile autorizzato al deposito dei rifiuti nei giorni e orari previsti per la raccolta

\* nel più vicino punto servito dalla raccolta, per quelle utenze le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico e che non sono interessate al passaggio dei mezzi di raccolta.

##### 3. Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dal soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione e tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

##### 4. La suddivisione in zone del territorio comunale è identificata sulla base degli appositi calendari di raccolta distribuiti alla popolazione con cadenza annuale. Tali calendari riportano le indicazioni delle festività e dei giorni di sospensione del servizio e relativi recuperi

Schema tipo

|           | Secco  | Umido  | Carta  | Plastica | Vetro  | Vegetali | ingombranti |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-------------|
| lunedì    | Zona B | Zona B |        |          |        | Zona A   |             |
| Martedì   | Zona A | Zona A |        |          |        |          | Zone A e B  |
| Mercoledì |        |        | Zona B |          | Zona B | Zona B   |             |
| Giovedì   | Zona B | Zona B |        | Zona B   |        |          |             |
| Venerdì   | Zona A | Zona A |        |          | Zona a |          |             |
| Sabato    |        |        | Zona A | Zona A   |        |          |             |

##### 5. Per tutte le tipologie di rifiuto soggetti a raccolta domiciliare l'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire non prima delle ore 20:00 del giorno precedente la raccolta.

6. I punti di conferimento devono essere tenuti puliti da parte della proprietà o utilizzatore e non devono essere utilizzati quali aree di deposito permanente e continuo al fine di non qualificare tali azioni come abbandono di rifiuto, con responsabilità sanzionabili.

7. Ogni diversa disposizione oraria, e le relative sanzioni per accertata violazione, sarà assunta con ordinanza sindacale.

8. I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infrasettimanali.
9. Il servizio potrà essere sospeso o soggetto a variazioni a discrezioni del gestore in caso di eventi eccezionali, quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteorologiche particolari etc, previa comunicazione al servizio comunale di riferimento ed alla cittadinanza.
10. Al fine dell'efficacia delle comunicazioni riferite alle condizioni dei servizi di raccolta, è fatto obbligo agli amministratori condominiali di comunicare al servizio comunale ed al gestore l'elenco degli stabili dagli stessi gestiti.
11. L'utilizzo dei contenitori e l'approvvigionamento costituisce obbligo per l'utenza in quanto strumento per la differenziazione dei rifiuti.
12. Il soggetto gestore provvede alla prima fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza. Rimangono a carico di quest'ultima le spese per eventuali sostituzioni degli stessi. I contenitori di prima fornitura e la sostituzione di contenitori avverrà unicamente presso punti individuati dal gestore e comunicati agli utenti.
13. Le attrezzature e i contenitori per l'esposizione sul percorso di raccolta, assegnati in comodato, rimangono di proprietà del gestore.
14. Le nuove utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti.
15. Detti contenitori si diversificano per capacità in volume (mono/utenze, utenze collettive), e potranno essere carrello bili e con specifico attacco per lo svuotamento automatico.
16. I contenitori rigidi forniti alle utenze hanno i seguenti colori:
  - bianco, per carta e cartone, solo utenze collettive (minimo 6 famiglie);
  - marrone, per frazione organica (fraz. Organica da rifiuto solido urbano (FORSU);
  - verde, per vetro e lattine.
17. Per quanto riguarda la raccolta a sacchi, essi debbono essere di colore e trasparenti:
  - giallo, per la plastica;
  - grigio, per il secco non riciclabile.
18. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento, per natura, momento di conferimento, confezionamento o non permettano controllo visivo del loro contenuto. In tal caso il gestore provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a una nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento. Nel caso di reiterato comportamento difforme il gestore provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso e relative sanzioni.
19. I sacchi debbono essere conferiti nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi ed eventualmente protetti in appositi contenitori in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero disperdere il loro contenuto.
20. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori. La tipologia degli stessi deve essere approvata dal gestore.
21. E' compito dell'utenza mantenere i contenitori in buono stato di conservazione, movimentati sulle/da e verso le aree private e provvede alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri eventi non imputabili al soggetto erogatore, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla sostituzione.
22. L'utenza può acquistare i sacchi presso il centro di conferimento o negli uffici comunali.

#### Art 19– Conferimento del rifiuto organico (umido)

Il contenuto del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere effettuato a cura degli utenti con l'utilizzo della doppia modalità in base alla mono/utenza o collettiva, utilizzando sacchetti biodegradabili, compostabili in materbi o specifici in carta (certificati UNI EN 13432 – 2002)

All'interno dei contenitori marroni è possibile conferire l'umido sfuso, fiori recisi e piccole piante da vaso (prive di terra), garantendo le necessarie condizioni igieniche degli stessi.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta, verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, etc) debbono conferire i rifiuti in contenitori da 120 – 240 – 360 – 660 litri.

#### Art 20 – Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento di tale rifiuto (residuale delle varie separazioni) è effettuato in sacchetti di polietilene semitrasparenti a perdere di colore grigio .

E' vietato riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari ad 8 kg, pena il non ritiro del sacco con il posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.

Gli oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), potranno essere conferiti nella frazione secca unicamente se ridotti in piccoli pezzi.

Le utenze non domestiche potranno essere dotate dal gestore di cassonetti di capacità adeguata alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto.

#### Art 21 – Conferimento materiale cartaceo.

Tale materiale è costituito da giornali, riviste, carta e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poli-accoppiato a base di cellulosa cosiddetto "tetrapak".

Le multimutenze devono introdurre i rifiuti di materiale cartaceo liberi da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore bianco messi a disposizione del gestore. Le mono/utenze devono conferire la frazione richiamata, sfusa, ordinatamente accatastata e/o legata in pacchi.

La carta e gli imballaggi in cartone possono comunque essere conferiti a cura diretta degli utenti del centro di conferimento.

Tutti gli imballaggi in cartone devono essere opportunamente appiattiti prima del ritiro.

#### Art 22 – Conferimento delle lattine.

I rifiuti facenti parte della frazione pesante sono individuati:

- b) lattine per bevande e scatolame per alimenti
  - c) Imballaggi in genere in metallo e banda stagnata
  - d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio
  - e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona
- non rientrano nella frazione le bombolette spray.

I rifiuti richiamati, svuotati e puliti devono essere introdotti, anche sfusi nei bodoni verdi; per la multi-utenza, in contenitori carrellati di colore verde; qualora gli stessi risultino di grandi dimensioni e non possono essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

#### Art 23 – Conferimento di vetro.

Fanno parte della frazione vetro:

- a) bottiglie, bicchieri, le damigiane, prive di ogni altro materiale di protezione.

Non rientrano nella frazione: ceramiche pirex, cristalli, porcellane e lampadine.

I rifiuti richiamati, svuotati e puliti devono essere introdotti, anche sfusi nei bodoni verdi; per la multi-utenza, in contenitori carrellati di colore verde; qualora gli stessi risultino di grandi dimensioni e non possono essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

#### Art 24 – Conferimento dell'imballaggio di plastica.

Il conferimento della presente frazione di rifiuto è effettuato in sacchetti semitrasparenti a perdere di colore giallo.

Possono essere conferiti solo gli imballaggi in plastica; è vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di materiale anche di plastica se non rientra nella definizione di imballaggio.

#### Art 25 – Conferimento indumenti usati.

1. Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti è così individuato:
  - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi
  - b) calzature ancora utilizzabili e pulite
  - c) cinture, borse e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Tali rifiuti sono introdotti dall'utente, liberi e privi di sacchetti, negli appositi contenitori stradali metallici presenti nel territorio, riportanti la scritta "Raccolta differenziata degli indumenti". I contenitori debbono essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che ne impedisca l'estrazione del materiale conferito.
3. La gestione di tale raccolta differenziata è posta in capo al Comune ovvero è convenzionata con associazioni abilitate ed autorizzate alla gestione dei suddetti rifiuti. I contenitori dedicati a tale raccolta non corrispondenti alle convenzioni in essere, comporteranno azioni conseguenti da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti dei responsabili dell'abusiva installazione e illegittima gestione del rifiuto.

Art 26 – Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi.

\*\* Pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così divisi:

- a - pile a bottone
- b - Pile a stilo
- c - batterie per attrezzature elettroniche
- d - pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion

1. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" predisposti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati).
2. Per quanto riguarda gli accumulatori al Piombo, essi vanno conferiti al centro di conferimento o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori.

\*\* Farmaci e simili.

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicine sono così individuati:

- a - farmaci
- b - fiale per iniezioni non utilizzate
- c - disinfettanti
- d - siringhe usate

3. Tali rifiuti debbono essere conferiti privi dell'imballaggio esterno o presso il centro di conferimento o negli appositi contenitori per farmaci e siringhe esposti presso le farmacie e ambulatori attrezzati, dove vengono prelevati e svuotati da parte del gestore. Resta ferma l'opportunità per coloro che hanno esigenze di terapie permanenti di chiedere al gestore un contenitore in uso personale. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, è vietato introdurre nei sacchetti qualsiasi oggetto tagliente o acuminato, in particolare le siringhe usate devono essere protette da apposito cappuccio a protezione dell'ago per evitare ferite agli addetti alla raccolta.

Art 27 – Scarti vegetali.

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) compostaggio domestico
- b) conferimento a cura delle utenze presso il Centro di conferimento
- c) ritiro a domicilio.

1. Il gestore programma i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale per ogni zona di raccolta. Il servizio domiciliare è attivo in modo stagionale dal 1° marzo al 30 novembre.
2. Gli scarti vegetali devono essere confezionati esclusivamente in fascine ben legate di dimensioni adeguate per poter essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in cassette (al massimo 5) di plastica o in legno (volume massimo 50 litri) o in sacchi estensibili raccogli foglie, che svuotati nell'atto della raccolta saranno lasciati sul posto con ritiro da parte dell'utente. Quantitativi superiori non verranno ritirati.

4. Non è ammissibile e pertanto sanzionabile il conferimento di tali rifiuti un sacchi di plastica.
5. E' fatto divieto conferire terra, ciotoli o altri materiali non rispondenti allo scarto vegetale. Il gestore in caso di presenza di materiali estranei non effettua la raccolta lasciando opportuna segnalazione.
6. Tale tipologia di rifiuto non rientra nella obbligatorietà della raccolta differenziata e il gestore potrà modificare, in accordo col Comune, tale servizio aggiuntivo anche rendendolo a pagamento, in funzione di valutazioni tecniche ed economiche legate al complesso del sistema di gestione dei rifiuti.
7. Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri, florovivaisti) essi dovranno alle regole di assimilazione riportate al precedente art 7.
8. Nel caso intendano avvalersi del conferimento nel Centro di conferimento, vige l'obbligo di prenotazione del conferimento stesso e la esibizione di dichiarazione nella quale, l'utente residente attesti che si tratti di scarti vegetali provenienti da aree e luoghi di sua proprietà. Il gestore può non effettuare la raccolta a domicilio degli scarti vegetali, in quanto servizio aggiuntivo di Igiene ambientale, per questi utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica con il pagamento della TARSU o tariffa

#### Art 28 – Compostaggio domestico.

1. Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino o di orto.
2. Le sole utenze domestiche possono quindi effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei seguenti metodi:
  - \* cumulo
  - \* buca, ossia composto in buca con rivoltamento periodico
  - \* rivoltamento
  - \* composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o auto costruito)
3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica o legno, dovrà essere posizionato alla distanza massima possibile dai locali abitati (da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe), con la precauzione di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, salvo i diritti di terzi. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo.

#### Art 29 – Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento.
2. A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli sempre riferiti ad ambienti abitativi.
3. Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio.
4. Gli ingombranti vanno conferiti presso il centro di conferimento secondo le modalità previste nel successivo Titolo.
5. Per l'utente che non è nelle condizioni di conferire al Centro è previsto il ritiro a domicilio secondo la seguente procedura:
  - \* prenotazione al ritiro chiamando il numero verde del gestore, per dare i propri dati ed ottenere il giorno di ritiro ed il numero di prenotazione;
  - \* il gestore programma i ritiri in uno o più giorni della settimana;
  - \* anche i rifiuti ingombranti andranno esposti di fronte al numero civico non prima delle ore 20:00 del giorno precedente al ritiro;
  - \* per una chiara individuazione dei rifiuti da ritirare, l'utente vi posiziona un cartello indicante: nome del gestore ed il numero di prenotazione;



\* con la richiesta di notazione di raccolta a domicilio e la comunicazione dei propri dati, l'utente è direttamente responsabile per eventuali danni che la presenza dei rifiuti sulla pubblica via possono causare a terzi

\* per coloro, impossibilitati, che hanno oggetti di ridotte dimensioni vige l'obbligo di porli nella pubblica via tramite scatole.

6. Il gestore può rifiutare, in quanto servizio aggiuntivo di servizio di igiene ambientale, una prenotazione per raccolta a domicilio per quegli utenti non in regola per il pagamento della TARSU o della tariffa.

Il gestore può modificare le modalità del servizio, previa comunicazione.

Art 30 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani ai sensi del presente regolamento possono conferire taluni rifiuti secondo le seguenti modalità:

\* nel circuito di raccolta porta a porta, negli stessi contenitori delle utenze domestiche, nel caso la quantità sia simile a quella delle utenze domestiche;

\* conferimento presso il Centro. In tal caso l'utenza è obbligata alla compilazione del formulario di trasporto rifiuti, al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio ed alle condizioni previste nel successivo titolo;

\* con ritiro a domicilio, concordando le modalità tecniche, logistiche e le frequenze.

### **Titolo III Il Centro di Conferimento e/o Piattaforma ecologica**

Art 31 – Il centro di conferimento

Il Comune, attraverso il gestore, ha sul territorio il Centro in via Ferentum.

Nel Centro vengono conferiti i rifiuti prodotti nel Comune di Marino e/o dei Comuni convenzionati. Eventuali futuri Centri potranno essere utilizzati senza ulteriore modifica o aggiornamento del presente regolamento.

Art 32 – Responsabilità

La responsabilità della gestione, manutenzione e attività del Centro è del gestore con proprio direttore e responsabile tecnico, sulla base del contratto con l'Amministrazione e dell'autorizzazione provinciale all'esercizio.

Art 33 – Operatori

1. Gli operatori del gestore si occupano della custodia, pulizia e manutenzione del Centro, del controllo durante la fase di conferimenti dei rifiuti da parte dell'utenza e dell'avvio a recupero o smaltimento.

2. Essi debbono:

\* su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico e carico dei contenitori posti all'interno dei veicoli degli utenti;

\* garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l'obbligo di:

- richiedere a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune) e la ricevuta dell'ultimo pagamento della TARSU o della tariffa; per i non residenti, oltre al documento di identità valido, la ricevuta dell'ultimo pagamento della TARSU o della tariffa al Comune convenzionato per l'uso del Centro;

- controllare che i rifiuti vengono scaricati nei contenitori e differenziati in modo corretto in base alla tipologia, non permettendo lo scarico dei rifiuti che non presentano le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovranno essere destinati;

- segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme ai responsabili del gestore o direttamente alla Polizia locale;

- regolare l'accesso ai veicoli per motivi di corretto svolgimento dei flussi di conferimento e di circolazione veicolare;

- non permettere ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori.

Art 34 – Accesso, obblighi e divieti.

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire i rifiuti solo:

- i cittadini residenti e/o domiciliati e/o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio di Marino, per quanto riguarda le utenze domestiche;

- le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o assimilati non pericolosi;

- le utenze domestiche e non domestiche provenienti da altri comuni convenzionati.

2. L'utenza ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:

- attenersi alle indicazioni degli operatori;

- giungere al Centro con i rifiuti già selezionati e differenziati;

- sostare solo per il tempo necessario allo scarico, negli appositi contenitori;

- non prelevare e appropriarsi di rifiuti;

- non depositare/abbandonare in alcun modo a terra i rifiuti da conferire, se non richiesto dagli operatori.

3. E' ammesso nelle giornate di sabato e domenica il conferimento di rifiuti da parte di privati cittadini esclusivamente in quantità non superiori a un metro cubo di volume di carico.

4. Le Aziende, che hanno i requisiti per il conferimento possono accedere al Centro esclusivamente dal lunedì al venerdì.

Presso il Centro di conferimento è vietato scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione e sostare più del tempo necessario al conferimento.

Art 35 – Orario di apertura

Gli orari di apertura sono definiti dal gestore, concordati con il Comune e comunicati all'utenza attraverso la segnaletica affissa all'esterno.

Art 36 – Tipologia di rifiuto e quantitativi conferiti.

Presso il Centro possono essere conferiti in forma differenziata i rifiuti, appartenenti alle categorie e codici CER indicati nella vigente autorizzazione provinciale, allegata al regolamento.

Le utenze domestiche potranno conferire tutti i rifiuti prodotti per le tipologie riportate.

Le frazioni di rifiuti urbani pericolosi potranno essere conferite unicamente da utenti residenti nel Comune o nei Comuni convenzionati, ma non da attività produttive presenti nel territorio, non potendo tali frazioni essere assimilate ai rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche potranno conferire ai sensi del dlgs 152 fino a 30 kg/giorno con il solo permesso emesso dal gestore su richiesta del produttore. Per i quantitativi eccedenti l'utenza potrà stipulare specifico contratto nel quale saranno riportate specifiche modalità di conferimento e prezzi di smaltimento.

Per la consegna in unica soluzione di grandi quantitativi di rifiuti (accesso con furgoni) occorrerà contattare il gestore per programmare adeguatamente l'attività.

Per gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi, sono considerati occasionali e saltuari i trasporti dei propri rifiuti pericolosi in piattaforma, se effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg o i 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o i 100 litri l'anno. Si rammenta che ai sensi dell'art 3 del dlgs 173/1998 le tipologie di rifiuti pericolosi per singolo trasporto possono essere: accumulatori (n. 2) olio esausto (15 litri).

Detti imprenditori dovranno conservare in azienda per 5 anni la copia della convenzione/contratto di servizio stipulata con il gestore della piattaforma.

Per tutte le utenze, il gestore potrà definire limiti giornalieri di conferimento per non saturare la capacità ricettiva autorizzata.

I rifiuti speciali non assimilati, che il produttore voglia conferire al gestore mediante stipula di convenzione onerosa, non sono conferibili presso la Piattaforma ecologica. Gli stessi saranno prelevati direttamente dal produttore e conferiti presso i siti autorizzati.

Presso la Piattaforma ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i sotto elencati rifiuti:

- \* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (computer, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, giochi, telefoni e cellulari, piccoli dispositivi, etc)
  - \* frigoriferi, frigo-congelatori fuori uso
  - \* tubi fluorescenti (comprese le lampadine compatte a risparmio energetico) ed altri rifiuti contenenti mercurio
  - \* imballaggi in vetro e frazioni differenziate in vetro di rifiuti urbani
  - \* imballaggi in carta e cartone
  - \* imballaggi in plastica
  - \* frazioni differenziate in plastica (polistirolo) di rifiuti urbani
  - \* imballaggi metallici
  - \* materiale ferroso
  - \* frazioni differenziate in metallo di rifiuti urbani
  - \* alluminio
  - \* scarti vegetali (erba, ramaglie, etc)
  - \* inerti da piccole demolizioni effettuate in economia dai cittadini
  - \* carta e cartone da raccolta differenziata
  - \* rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, etc)
  - \* legno non contenente sostanze pericolose
  - \* pneumatici fuori uso
  - \* oli minerali
  - \* oli e grassi vegetali ed animali
  - \* prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi e resine pericolosi, gas pericolosi in contenitori a pressione tipo bombolette spray, imballaggi con residui di sostanze pericolose, imballaggi metallici a matrice solida porosa e contenitori a pressione vuoti
  - \* batterie e accumulatori al piombo, nichel/Cadmio, mercurio, o non suddivisi contenenti tali batterie
  - \* farmaci scaduti
  - \* siringhe
  - \* cartucce esaurite di toner per stampa
  - \* indumenti smessi
- \*\* l'elenco completo lo si trova nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta.

Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare le tipologie e le modalità di conferimento presso la piattaforma dei materiali previsti nell'elenco del presente articolo, resta confermata la possibilità di avvalersi del servizio a domicilio per ingombranti voluminosi.

Art 37 – Modalità di conferimento dei rifiuti "T" e "F".

1. Nell'area dedicata ai rifiuti pericolosi si trovano gli specifici contenitori per conferire separatamente i rifiuti pericolosi per tipologia (vernici, inchiostri, solventi, bombolette spray, etc). Essi devono essere consegnati il più possibile integri ed esternamente puliti.

Art 38 – Modalità di conferimento dei RAEE

1. I rifiuti RAEE, devono essere conferiti integri e non danneggiati per evitare immissione in atmosfera dei gas tossici in essi contenuti, e dovranno essere riposti dall'utente negli appositi contenitori senza danneggiarli e secondo la classe di raggruppamento indicata dagli operatori. Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono diventare rifiuti sono le seguenti:

- \* grandi e piccoli elettrodomestici
- \* apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es: cellulari, notebook, palmari, telefoni)
- \* apparecchi di consumo (es: rasoi, frullatori, tostapane)
- \* apparecchiature di illuminazione (lampade, lampadari, plafoniere)
- \* strumenti elettrici ed elettronici (tranne utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- \* giocattoli ed apparecchiature per lo sport e tempo libero
- \* dispositivi medici (ad eccezione dei prodotti impiantati ed infettati)

- \* strumenti di monitoraggio e controllo
- \* distributori automatici.

I beni durevoli ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che si intendono sostituire con altri di tipologia equivalente, devono essere consegnati al rivenditore in cui si effettua il nuovo acquisto, il quale è tenuto a provvedere a costo zero per il cliente, allo smaltimento del bene esaurito.

Possono essere conferiti in Piattaforma, solo i beni che non vengono sostituiti con un nuovo equivalente acquisto, quali:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori
- b) televisori, monitor
- c) computers e relativi accessori
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria.

#### Art 39 – Modalità di conferimento degli inerti

1. I rifiuti inerti sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con le altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
2. Questa tipologia di rifiuti è costituita principalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo, marmi e mattonelle derivanti da piccole (30 kg) manutenzioni / demolizioni domestiche. I rifiuti inerti conferiti in piattaforma non devono contenere altre tipologie di rifiuto come: amianto, plastica, cartone, metallo e sostanze chimiche.
3. Non sono rifiuti inerti le lastre bituminose, le onduline, gli scarti di materiali in fibra a base di vetro con leganti organici, lana di vetro, lana di roccia, cartongesso, lastre di eternit, tale tipologia di rifiuti deve essere conferita nei centri di stoccaggio e/o impianti di trattamento rifiuti speciali e pericolosi autorizzati.

### **Titolo IV – Norme relative ai servizi di pulizia del territorio**

#### Art 40 – Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree, e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono classificati rifiuti urbani.

Di tale servizio è incaricato per tutto il territorio del Comune il gestore individuato.

#### Art 41 – Spazzamento meccanico

Il servizio di spazzamento periodico e3 programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune ed il gestore.

Il calendario di spazzamento prevede la suddivisione del territorio in varie tipologie di frequenza in base alle caratteristiche delle utenze insediate e in base alle frequenze dei passaggi:

- a) mensile
- b) quindicinale
- c) settimanale
- d) bi-settimanale.

Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta, laddove necessario, indicanti l'orario di effettuazione.

Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle scarpate ferroviarie, sulle fasce stradali di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale e dell'eventuale concessionario, e con specifico incarico può essere affidato al gestore.

#### Art 42 – Spazzamento manuale.

Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento meccanizzato.

La rete stradale è suddivisa in più ambiti di spazzamento manuale (porzioni di territorio comprendenti una o più vie o parti di esse). All'interno di ciascun ambito vengono individuate delle aree ove il servizio viene reso con frequenza giornaliera o maggiore, dandone notizia al Comune. Nella rimanente parte dell'ambito vengono assicurati adeguati interventi di pulizia, tali da garantire livelli igienici soddisfacenti.

#### Art 43 – Rimozione rifiuti da incidente stradale.

1. Nel servizio di spazzamento stradale rientra anche la pulizia delle strade e rimozione rifiuti a seguito di incidente stradale, ai sensi del codice stradale e ss.mm.ii nonché del Testo unico ambientale dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Le modalità operative sono le seguenti:

\* nei casi di sinistri con danni a sole cose e in cui si verificasse la presenza su strada di resti diparti di veicoli o merce trasportata caduta, questi materiali si configurano come rifiuti solo ed unicamente se i conducenti dei veicoli se ne vogliono disfare e come tali a quel punto devono essere da loro rimossi e gestiti secondo la classificazione dei tipo di rifiuto;

\* nei casi di urgenza legata alla sicurezza stradale ed evidente difficoltà da parte dei conducenti dei mezzi ad attivare la pronta rimozione del materiale sversato su strada, spetta all'ente proprietario della strada, la rimozione dei rifiuti anche al fine del ripristino della sicurezza. Ai conducenti potranno essere addebitati gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.

2. Il Comune, per le strade di propria competenza, provvede mediante l'intervento del gestore e se del caso potrà avvalersi di impresa specializzata ed in possesso delle autorizzazioni di legge.

#### Art 44 – Cestini stradali porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il gestore su indicazione del Comune, provvede all'installazione dei cestini porta rifiuti al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni derivanti dal transito pedonale.

2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e delle aree servite sono stabilite dal gestore, secondo la periodicità necessaria in accordo col Comune.

3. Al fine di configurare abbandono di rifiuti, è vietato introdurre nei cestini stradali materiali o rifiuti che non siano di piccole dimensioni e prodotti all'interno degli edifici.

4. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti, nonché eseguire scritte o effettuare affissioni sugli stessi.

#### Art 45 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito, etc, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte le opere necessarie e/o eventualmente richieste dall' autorità comunale, a salvaguardia dei sistemi ambientali.

#### Art 46 – Pulizia dei terreni non edificati.

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto.

2. Qualora i responsabili di cui sopra siano inadempienti e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale procederà adottando i provvedimenti di competenza.

#### Art 47 – Pulizia dei mercati.

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati ambulanti, su aree coperte o scoperte, debbono mantenere, durante tutto l'arco dello svolgimento del mercato, il suolo da essi occupato e

l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti la stessa.

2. Agli stessi è posto in capo l'obbligo di raccogliere i rifiuti derivanti dalla loro attività e predisporli separatamente per singole frazioni così da agevolare la raccolta nel rispetto delle norme regolatrici la differenziazione dei rifiuti urbani. Nelle giornate di vento gli stessi sono obbligati a legare le cassette in polistirolo per evitarne la dispersione.

3. Anche nei mercati è previsto l'inserimento della raccolta differenziata, previa opportuna informazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

4. Il gestore provvederà in modo autonomo alla pulizia delle aree pubbliche circostanti le zone interessate dai mercati, secondo orari e calendari stabiliti.

5. E' vietata la sosta e il transito nelle aree interessate dai mercati sino a che non siano concluse le operazioni di pulizia.

6. In occasione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica l'ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con il gestore, tramite l'Amministrazione comunale, le modalità per lo svolgimento del servizio di conferimento e di raccolta.

#### Art 48 – Gestione rifiuti cimiteriali.

I rifiuti cimiteriali, così come definiti dalla disciplina sui rifiuti sanitari DPR 254/2003, sono identificati come:

- \* rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es: le maniglie);
- \* avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- \* resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- \* resti metallici di casse, tipo zinco, piombo, etc;
- \* rifiuti da attività cimiteriale, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;
- \* altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione; e ai sensi dell'art 184, comma 2, lettera f) del dlgs 152 sono classificati come urbani e in quanto tali sono identificabili con i codici del CER.

Per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti si elencano i codici di riferimento:

\* 200201 (biodegradabili) rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;

\* 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da scavo;

\* 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

\* 200137 legno contenente sostanze pericolose e \* 200138 per i rifiuti di legno delle casse;

\* 200139 per la plastica

\* 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scritta apposita. Ove necessari, si dispone il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero.

La gestione di questi rifiuti è demandata al servizio cimiteriale ovvero mediante specifico capitolato di affidamento a terzi.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, si applica quanto previsto in questo regolamento per i rifiuti urbani.

#### Art 49 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi.

1. I gestori di attività commerciali diverse dai mercati, che usufruiscono di concessione di aree pubbliche o di uso pubblico, devono mantenere pulite le aree occupate, nonché il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso del locale, provvedendo anche ad installare adeguati contenitori, per mozziconi di sigarette, e cestini.

2. I rifiuti di cui sopra devono essere raccolti e conferiti, a cura del gestore dell'attività, con le modalità previste dal presente regolamento.
3. I gestori di attività commerciali che distribuiscono beni ed effettuano somministrazioni al dettaglio, nonché le attività terziarie che sono soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, devono mantenere pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

#### Art 50 – Carico e scarico merci e materiali.

Chiunque effettui operazioni di carico, di scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma itinerante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica e, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle previste sanzioni.

#### Art 51 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti.

1. L'ufficio preposto a rilasciare le autorizzazioni per le iniziative di spettacolo viaggiante e più in generale manifestazioni collettive di qualsiasi genere, è tenuto a comunicare al gestore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, il programma delle iniziative stesse, specificando le aree che verranno utilizzate.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato anche utilizzando appositi contenitori in funzione della tipologia del rifiuto.
3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area e lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, deve essere tempestivamente curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal gestore per pulire le aree utilizzate per tali occasioni o lo svuotare dei cestini porta rifiuti sono a carico dei promotori, fatti salvi diversi accordi tra i promotori e l'amministrazione comunale.

#### Art 52 – Aree di sosta per camper e altre.

Coloro che gestiscono le aree individuate dal Comune per la sosta dei camper o altre aree di sosta sono tenuti a rispettare le norme di questo regolamento.

#### Art 53 – Asporto di scarichi abusivi.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato.

In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienici, sanitario o ambientale, l'amministrazione comunale dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il soggetto gestore eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato.

Nel caso di scarichi abusivi di cui sia impossibile risalire alla responsabilità la pulizia delle aree pubbliche avverrà a cura del gestore.

#### Art 54 - Disposizioni diverse.

1. Nel rispetto delle norme contenute nel regolamento sul benessere degli animali, chi conduce animali su strade ed aree pubbliche, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nel cestino porta rifiuti.
2. I responsabili dei cantieri edili, sia privati che pubblici, provvedono a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino interessate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all'interno della loro recinzione, piante e/o siepi con ricaduta di rami, foglie, fioriture su pubblica via devono provvedere alla

specifica pulizia dell'area pubblica (indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore), questo anche al fine di impedire che il protendersi dei rami delle piante e siepi sul suolo pubblico ostacoli la pedonalità dei marciapiedi.

5. Nelle aree a verde pubblico, il gestore, preventivamente agli interventi programmati per gli sfalci erbosi, dovrà provvedere alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti sulle stesse superfici.

6. Al di fuori dei casi di incidente stradale, chiunque conduca un automezzo che perda parte del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante) dovrà provvedere a sua cura e spesa alla pulizia e raccolta del materiale sversato sul suolo pubblico oltre che a comunicare al Comune e/o al gestore l'evento accaduto.

## **Titolo V - Trasporto e Smaltimento**

### **Art 55 – Trasporto e pesatura**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di quelle igienico sanitarie.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.

Il gestore ed eventuali altri operatori di settore convenzionati con la pubblica amministrazione (per rifiuti tipo indumenti usati, cimiteriali, RAEE, toner) devono garantire:

- \* l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere sostituiti con mezzi nuovi e tecnologicamente innovative;
- \* la regolarità di esecuzione delle pesate delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della registrazione della loro movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione/Provincia/ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La piattaforma ecologica è dotata di una pesa per la pesatura dei mezzi utilizzati che hanno effettuato la raccolta e il trasporto dei rifiuti in ingresso, al netto della tara degli stessi.

La stessa è informatizzata per la gestione dei registri di carico e scarico e per l'emissione dei formulari di identificazione rifiuti.

Tutti i rifiuti in ingresso vengono individuati come zona di raccolta e tipologia di frazione di rifiuto, pesati e caricati nel registro di carico-scarico. Il peso dei rifiuti in uscita viene annotato a seguito di verifica di destinazione.

### **Art 56 – Smaltimento.**

Il gestore o gli altri operatori di cui all'articolo precedente, stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti con l'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazione del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienicosanitarie e delle finalità del presente regolamento e fornendo al Comune dettagli autorizzativi degli impianti prescelti.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del dlgs 152 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

### **Art 57 – Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei relativi liquami.**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal regolamento locale di igiene, dal regolamento edilizio e dal servizio idrico integrato, le fosse biologiche se previste possono essere autorizzate esclusivamente per contenere i liquami provenienti dai servizi igienici.

2. Le operazioni di vuotatura delle fosse biologiche devono avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:

- \* è vietato effettuare operazioni di svuotamento in maniera autonoma sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane;



- \* le operazioni di prelievo, raccolta e trasporto devono essere affidate a ditte, imprese che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni in materia;
- \* la committenza è tenuta a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura che la ditta sia regolarmente autorizzata così come l'automezzo utilizzato, nonché deve apporre la propria firma leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e conservare copia del modulo stesso;
- \* gli automezzi e le attrezzature utilizzate a tali fini devono essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare dispersione di liquami e fuoriuscita di esalazioni moleste, rumori molesti durante lo svolgimento del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- \* terminata la vuotatura si dovrà procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione;
- \* la fossa biologica dovrà essere riempita con acqua e le lapidi richiuse
- \* i liquami prelevati dovranno essere trasportati per il loro conferimento, agli impianti appositi;
- \* è vietata, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

## **Titolo VI - Controlli e sanzioni**

### **Art 58 - Controlli**

Ai sensi dell'art 197 del dlgs 152, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale per la repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Le attività di controllo in materia avvengono:

- \* su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- \* su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- \* su richiesta da parte del Comune;
- \* su diretta iniziativa della Polizia Locale.

Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art 13 della legge 689/1981, le guardie ecologiche volontarie, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque la Polizia locale assicura il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.

La polizia locale e gli altri soggetti suindicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Qualora non interferisca con il sistema tributario, nel caso fossero verificate incongruità significative nella qualità del materiale o un livello di raccolta differenziata significativamente inferiore alla media cittadina, i maggiori costi per lo smaltimento saranno direttamente imputati all'utenza relativa.

Il calcolo relativo ai maggiori costi ( e mancati ricavi relativi alle frazioni differenziate che hanno un valore e sono state erroneamente inserite nel rifiuto indifferenziato) verrà effettuato mediante analisi merceologiche specifiche, ripetute nell'arco di 6 mesi ogni anno, e successivamente gli anni seguenti fino all'adeguamento dell'utenza al livello di raccolta differenziata medio cittadino con uno scostamento massimo di 5 punti percentuali.

E' demandato comunque ad apposito atto amministrativo del Comune, in accordo col gestore, l'approvazione del metodo tecnico di calcolo analitico da applicare per la determinazione dei suddetti maggiori costi.

#### Art 59 - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dall'art 192 (divieto di abbandono) del dlgs 152 e ss.mm.ii., nonché degli altri regolamenti comunali, le violazioni alle norme del presente regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge 689/1981.

Per le altre violazioni non ricomprese nel citato provvedimento di giunta comunale si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500€.

I proventi derivanti dalle sanzioni emesse ai sensi del presente regolamento saranno riallocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del conferimento

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 e ss.mm.ii..

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia locale o da altro personale dell'amministrazione comunale specificatamente individuato come accertatore ai sensi dell'art 13 della 689/1981.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel dlgs 152 o nell'art. 650 del codice penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e delle imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel dlgs 152/2006.

#### Art 60 - Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, in richiamo all'art 124 del TUEL dlgs 267/2000 e dell'art 10 delle disposizioni preliminari ai Codice Civile.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le disposizioni regolamentari Comunali in contrasto col presente.

Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione del Centro di conferimento (Piattaforma ecologica comunale) non contenute nel presente regolamento potranno essere apportate dal gestore, per quanto di competenza e fatto salvo che non costituiscono modifica sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, dopo essere state comunicate al Comune ed aver opportunamente informato gli utenti interessati.

\*\*\*\*\*/Ipotesi e articolazione delle sanzioni deliberate dalla Giunta per questo articolato \*\*\*\*\*/

| Fattispecie   | Norma violata |     |                        | Ipot.         | da €                 | a €                     |
|---|---------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
|   | Art           | Par | lett                   |               |                      |                         |
| Divieto di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori  | 12            | 2   | A                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Esposizione sacchetti e contenitori non osservando gli orari stabiliti per la raccolta porta a porta  | 12            | 2 b |                        | Mono<br>Cond. | 25,0<br>50,0         | 500,0<br>500,0          |
| Conferire nel medesimo ammasso di sacchi, frazioni di rifiuto differenti  | 12            | 2   | C                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiali accesi o acuminati   | 12            | 2   | D                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Introdurre nei contenitori della differenziata sacchetti di plastica  | 12            | 2   | E                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento rifiuti; Intralciare o ritardare l'attività degli addetti alla raccolta  | 12            | 2   | F                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme previste dal dlgs 152   | 12            | 2   | G                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Conferimento di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, anche pericolosi, con modalità diverse da quelle indicate   | 12            | 2   | H                      |               | 100,0                | 500,0                   |
| Inosservanza della norma di collocazione e ricollocazione dei contenitori per la raccolta differenziata, anche ostacolando o ponendo in pericolo il transito pedonale e veicolare | 12            | 2   | I                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Immissione in pubblica fognatura o combustione di rifiuti   | 12            | 2   | J                      |               | 50,0                 | 500,0                   |
| Abbandonare rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e degli appositi contenitori  | 12            | 2   | k                      |               | 50,0                 | 500,0                   |
| Conferire rifiuti indicati come domestici nei cestini stradali  | 12            | 2   | l                      |               | 25,0                 | 500,0                   |
| Conferire rifiuti non prodotti sul territorio comunale  | 12            | 2   | m                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani   | 12            | 2   | n                      |               | 60,0                 | 375,0                   |
| Imbrattare il suolo pubblico o gli spazi ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti ed escrementi di animali  | 12            | 2   | o                      |               |                      |                         |
| Inosservanza della modalità di conferimento dei rifiuti per il servizio della raccolta a domicilio  | 18            | 2   |                        |               | 50,0                 | 500,0                   |
| Inosservanza dell'orario di esposizione dei rifiuti per raccolta a domicilio  | 18            | 5   | Mono<br>Cond.<br>Altro |               | 25,0<br>50,0<br>50,0 | 500,0<br>500,0<br>500,0 |
| Omettere la pulizia dell'area destinata alla raccolta in modo tale da fare diventare aree di deposito permanente  | 18            | 6   |                        |               | 50,0                 | 500,0                   |
| Utilizzo dei contenitori per la raccolta a domicilio diversi da quelli stabiliti dal regolamento  | 18            | 16  |                        |               | 50,0                 | 500,0                   |

| Fattispecie  | Norma violata |       |      | ipot | da € | a €   |
|--|---------------|-------|------|------|------|-------|
|  | Art           | Par   | lett |      |      |       |
| Utilizzo di sacchi per la raccolta domicilio diversi da quelli stabiliti   | 18            | 17    |      |      | 50,0 | 500,0 |
| Non mantenere in buono stato i contenitori per la raccolta differenziata, e non provvedere alla loro pulizia                                     | 18            | 21    |      |      | 50,0 | 500,0 |
| Non provvedere alla movimentazione da e verso le aree private dei contenitori per la raccolta differenziata                                      | 18            | 21    |      |      | 50,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione umido   | 19            |       |      |      |      |       |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione non Riciclabile   | 20            |       |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione materiale cartaceo  | 21            |       |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento della frazione vetro   | 22            |       |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento della frazione lattine   | 23            |       |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento della frazione plastica  | 24            |       |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento della frazione indumenti usati da parte dell'utenza  | 25            | 2     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di gestione dei punti di raccolta e dei contenitori da parte del soggetto affidatario della frazione indumenti usati | 25            | 3     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza della modalità di Conferimento della frazione "rifiuti Potenzialmente pericolosi" in Riferimento a pile e batterie                  | 26            | 1     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione "rifiuti Potenzialmente pericolosi" in Riferimento agli accumulatori al piombo        | 26            | 2     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione "rifiuti Potenzialmente pericolosi" in Riferimento ai farmaci                         | 26            | 3     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza della modalità di Conferimento della frazione "scarti Vegetali" da parte dei privati  | 27            | 1 - 6 |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di Conferimento della frazione "scarti Vegetali" da parte dei manutentori del verde                                  | 27            | 7 - 8 |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di collocazione di contenitori per il compostaggio domestico   | 28            | 3     |      |      | 25,0 | 500,0 |

| Fattispecie   | Norma violata |     |      | ipot | da € | a €   |
|---|---------------|-----|------|------|------|-------|
|   | Art           | Par | lett |      |      |       |
| Inosservanza delle modalità di esposizione dei rifiuti ingombranti al fine del ritiro su prenotazione   | 29            | 5   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani  | 30            |     |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Omessa esibizione di documento di identità all'operatore del Centro, valido al fine di attestare la residenza in Marino da parte del soggetto che conferisce i rifiuti; oppure per i non residenti, di documento di identità e della ricevuta dell'ultimo pagamento della tarsu al Comune convenzionato per l'uso del Centro. | 33            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Utente del Centro che non si attiene alle indicazioni degli operatori   | 34            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Utente che giunge al Centro con i propri rifiuti non ancora selezionati e/o differenziati   | 34            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Utente che sosta all'interno del Centro Oltre il tempo necessario per lo Scarico nei contenitori  | 34            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Utente che si appropria di rifiuti all'interno dell'area del Centro   | 34            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Utente che, senza richiesta degli operatori, deposita e/o abbandona a terra i rifiuti da conferire  | 34            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Privato cittadino, che nelle giornate di sabato o di domenica, conferisce al Centro rifiuti in quantità superiore a 1 mc di volume  | 34            | 3   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Azienda che conferisce rifiuti al Centro nella giornata di sabato o domenica  | 34            | 4   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento al Centro dei rifiuti etichettati "T" o "F"   | 37            | 1   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento al Centro dei rifiuti RAEE  | 38            | 1   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento al Centro dei rifiuti inerti  | 39            | 2   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Mancata rimozione rifiuti da incidente stradale da parte dei conducenti obbligati   | 43            | 1   |      |      | 25,0 | 500,0 |
| Introdurre nei cestini stradali materiali o rifiuti che non siano di piccole dimensioni e prodotti all'interno degli edifici  | 44            | 3   |      |      |      |       |
| Danneggiare, ribaltare e/o rimuovere i cestini porta rifiuti o eseguirvi scritte  | 44            | 4   |      |      | 50,0 | 500,0 |

| Fattispecie   | Norma violata |     |       | Ipot. | da € | a €   |
|---|---------------|-----|-------|-------|------|-------|
|   | Art           | Par | lett. |       |      |       |
| effettuare affissioni sui cestini   | 44            | 4   |       |       |      |       |
| Omessa pulizia delle aree e dei locali di uso comune dei fabbricati, delle aree scoperte private non di uso pubblico recintate o meno o di locali privati destinati a laboratorio o magazzino   | 45            | 1   |       |       | 80,0 | 500,0 |
| Proprietario, locatario o conduttore di area non fabbricata, di qualsiasi uso e/o destinazione, che non provvede a conservarla libera da materiali di scarto  | 46            | 1   |       |       | 80,0 | 500,0 |
| Concessionario od occupante un posteggio di mercato che non provvede, durante tutto l'arco di svolgimento del mercato a mantenere il suolo occupato e l'area adiacente libera da rifiuti derivanti o conseguenti l'attività svolta  | 47            | 1   |       |       | 50,0 | 300,0 |
| Concessionario od occupante un posteggio di mercato che non provvede a conferire i rifiuti prodotti per singole frazioni  | 47            | 2   |       |       | 50,0 | 300,0 |
| Concessionario od occupante un posteggio di mercato che, in giornata ventosa, non provvede a legare le cassette di polistirolo al fine di evitarne la dispersione   | 47            | 2   |       |       | 50,0 | 300,0 |
| Transito e sosta degli autoveicoli durante le ore stabilite per la pulizia delle aree di mercato  | 47            | 5   |       |       |      |       |
| Ente promotore di iniziative commerciali straordinarie che non concorda con il gestore, tramite l'Amministrazione, le modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti prodotti durante l'iniziativa.   | 47            | 6   |       |       | 50,0 | 300,0 |
| Gestore di attività commerciali diversa dai mercati che, fruendo di concessione di area pubblica o ad uso pubblico, omette di mantenere pulite le aree occupate e il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso al locale.  | 49            | 1   |       |       | 60,0 | 375,0 |
| Gestore di attività commerciali diversa dai mercati che, fruendo di concessione di area pubblica o ad uso pubblico, omette di collocare adeguati contenitori per mozziconi di sigaretta   | 49            | 1   |       |       | 60,0 | 375,0 |
| Gestore di attività commerciale che distribuisce beni ed effettua somministrazioni al dettaglio o gestore di attività terziarie soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, che omette di mantenere pulite le aree interessate da abbandono di rifiuti connessi alla propria attività | 49            | 3   |       |       | 60,0 | 375,0 |

| Fattispecie   | Norma violata |     |      | ipot | da €  | a €   |
|---|---------------|-----|------|------|-------|-------|
|   | Art           | Par | lett |      |       |       |
| Omessa pulizia dell'area interessata da operazioni di carico e scarico  | 50            | 1   |      |      | 50,0  | 300,0 |
| Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei gestori di attività di spettacolo viaggiante   | 51            | 2   |      |      | 60,0  | 375,0 |
| Gestore di attività di spettacolo viaggiante che omette di pulire l'area occupata, al termine dell'iniziativa   | 51            | 3   |      |      | 60,0  | 375,0 |
| Omessa asportazione delle deiezioni animali   | 54            | 1   |      |      |       |       |
| Responsabile di cantiere edile che non provvede a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri  | 54            | 2   |      |      | 60,0  | 375,0 |
| Responsabile di cantiere edile che non provvede alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dallo stesso   | 54            | 2   |      |      | 100,0 | 500,0 |
| Omettere durante le attività di costruzione e/o ristrutturazione fabbricati, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico interessate da tale attività   | 54            | 3   |      |      | 60,0  | 375,0 |
| Omessa manutenzione di siepi ed alberature ancorchè collocate all'interno della proprietà al fine di evitare la dispersione e/o ricaduta di rami, fogliame, fioriture sulla pubblica via, anche al fine di impedire il protendersi dei rami o siepi ostacoli la circolazione dei pedoni sui marciapiedi | 54            | 4   |      |      | 80,0  | 500,0 |
| Al di fuori dei casi di incidente stradale, omessa rimozione dal suolo pubblico di liquidi meccanici provenienti da veicoli   | 54            | 6   |      |      | 25,0  | 500,0 |
| Sversamento in fosse biologiche di rifiuti diversi dai liquami derivanti dai servizi igienici   | 57            | 1   |      |      | 80,0  | 500,0 |
| Effettuare operazioni di svuotamento fosse biologiche in maniera autonoma, sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane  | 57            | 2   |      |      | 150,0 | 500,0 |
| Affidare operazioni di svuotamento fosse biologiche a ditte non autorizzate   | 57            | 2   |      |      | 150,0 | 500,0 |
| Omesso lavaggio e disinfezione, al termine delle operazioni di vuotatura delle fosse, dell'area circostante stessa e quella interessata dal percorso della tubazione  | 57            | 2   |      |      | 50,0  | 500,0 |

\*\*\*\*\*Si rammenta che il valore della sanzione può essere pari al doppio del minimo od un terzo del massimo; oppure ancora la Giunta può deliberare un valore ancora diverso tenendo presente che la sanzione è il classico strumento di pressione sull'utenza. \*\*\*\*\*